



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

IL RETTORE

Decreto n. 2463

- VISTO il D.P.R. n. 382/80;
- VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240, recante “*Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario*” e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l’art. 6;
- RITENUTO di dover disciplinare l’impegno didattico dei professori e ricercatori di ruolo di questa Università, in relazione al regime di tempo pieno o definito prescelto;
- RAVVISATA la necessità di emanare un Regolamento di Ateneo per regolamentare l’impegno didattico dei professori e ricercatori di ruolo;
- VISTE le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione di questa Università, assunte rispettivamente in data 23.07.2018 e del 26.07.2018, con cui è stato approvato il testo regolamentare.

D E C R E T A

E’ emanato il “*Regolamento sull’impegno didattico dei Professori e Ricercatori universitari (L.240/2010, ART. 6, co. 2 e 3) dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro*” che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il presente Decreto è pubblicato nel Bollettino di Ateneo e sul sito web dell’Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino di Ateneo.

Bari, 30.07.2018

IL RETTORE

f.to Prof. Antonio Felice URICCHIO

REGOLAMENTO SULL'IMPEGNO DIDATTICO DEI PROFESSORI E RICERCATORI UNIVERSITARI (L. 240/10, ART. 6, C. 2 E 3) DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

Art. 1 Finalità

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 6, commi 1, 2, 3, 4, 7 e 14 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 (di seguito Legge n. 240/2010) l'impegno didattico dei professori e ricercatori di ruolo, dell'Università degli Studi di Bari, in relazione al regime di tempo pieno o definito prescelto.

Art. 2 Definizioni

1. Per **struttura didattica di riferimento** si intende nel seguito il Dipartimento o la Scuola di afferenza dei corsi di studio (Corsi di laurea, di laurea Magistrale e Magistrale a ciclo unico) e delle Scuole di Specializzazione, dei Dottorati di Ricerca, dei Corsi di Perfezionamento e dei Master di Ateneo ed dei percorsi formativi per l'abilitazione all'insegnamento.

2. Per **didattica frontale** si intende quella riferita ai piani di studio riportata nel Regolamento didattico dei corsi di studio **e quantificata in CFU** e precisamente sia la didattica in aula in aula dell'insegnamento o modulo, sia la didattica in laboratorio **o in strutture clinico-assistenziali**, anche in più turni poiché impartite a gruppi di studenti nonché quella impartita nelle Scuole di Specializzazione, nei Dottorati di Ricerca, nei Corsi di Perfezionamento, nei Master di Ateneo e nei percorsi formativi **di** abilitazione all'insegnamento.

3. Per **didattica integrativa** si intendono cicli di seminari, esercitazioni in aula, laboratori e lavori di gruppo guidati e ogni altra attività in strutture dell'Ateneo, ivi incluse le attività di recupero e propedeutiche, previste nell'ambito degli OFA (Obblighi Formativi Aggiuntivi) o di un insegnamento e addizionali rispetto alle ore di didattica frontale, anche coordinate dal titolare del modulo o insegnamento.

4. Per **supporto alla didattica** si intende ogni attività strumentale alla didattica frontale fra cui anche:

- le attività svolte al di fuori dell'aula finalizzate alla preparazione di lezioni, seminari, esercitazioni laboratori e del relativo materiale didattico;
- di partecipazione a Commissioni di esame di profitto per i CdS di I e II livello e a ciclo unico, per gli esami di ammissione ai corsi ad accesso programmato, locale e nazionale; ai Corsi di dottorato, ai Master Universitari.
- per i colloqui di verifica dell'apprendimento (incluse discussioni di tesine), per gli esami di fine corso, per gli esami finali tesi al rilascio del titolo di studio;

5. Per **attività di servizio** agli studenti si intende tutta l'attività di guida del processo di formazione culturale dello studente, come l'orientamento, il tutorato anche ai fini dei tirocini professionalizzanti, il ricevimento, l'assistenza per la preparazione delle tesi di laurea, laurea magistrale e dottorato.

6. Per **attività di coordinamento e organizzazione della didattica** si intendono le attività concernenti la programmazione e il coordinamento di Dottorato, Master Universitari, l'organizzazione di cicli di seminari limitatamente alle ore dedicate a tali attività, di partecipazione al Collegio dei Docenti dei dottorati di ricerca, ai Consigli di Corso di studio e di Dipartimento/Scuola, di partecipazione ai gruppi o alle commissioni responsabili dell'assicurazione della qualità (Gruppi di Riesame, Commissioni Paritetiche, Gruppi AQ, ecc.)

Art. 3 Compiti didattici dei professori e ricercatori

1. I professori universitari di ruolo sono tenuti ad assumere, per carico didattico istituzionale, la titolarità di uno o più insegnamenti o moduli nel settore scientifico disciplinare di appartenenza o, con il loro assenso, in settore affine e a svolgere attività didattica frontale e integrativa, di supporto, di servizio agli studenti e di coordinamento e organizzazione della didattica, per non meno di 350 ore annue se a tempo pieno o 250 ore se a tempo definito.

2. Il numero minimo di ore di didattica frontale che un professore è tenuto ad erogare come carico didattico nei corsi di laurea, laurea magistrale e a ciclo unico è fissato in almeno novanta per anno accademico; i professori a tempo pieno devono altresì svolgere ulteriori trenta ore di didattica frontale come definite nell'art. 2 del presente regolamento.

Solo con delibera motivata per ragioni attinenti alla organizzazione della Didattica, il Dipartimento di afferenza di un professore può stabilire che ad un docente a tempo pieno siano temporaneamente affidate un numero di ore inferiore a centoventi ma comunque superiori alle novanta indicate nel comma precedente.

3. I ricercatori universitari a tempo indeterminato sono tenuti a svolgere attività didattica integrativa, di supporto, di servizio agli studenti e di coordinamento e organizzazione della didattica, fino ad un massimo di 350 ore se a tempo pieno e 200 se a tempo definito.

4. I ricercatori a tempo determinato di cui alla Legge 240/10 sono tenuti ad un impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica frontale e integrativa, di supporto, di servizio agli studenti e di coordinamento e organizzazione della didattica pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito e comunque, in ordine alle attività di didattica frontale, nei limiti di quanto previsto nel contratto di assunzione individuale.

5. Dopo il completamento della predisposizione annuale dell'offerta erogata, a cura delle strutture dipartimentali di afferenza e d'intesa con i Coordinatori dei CdS interessati, viene trasmesso all'Ufficio Offerta Formativa l'elenco dei professori e dei ricercatori di ciascuna struttura con indicazione delle ore di didattica affidate ai medesimi, ai fini della verifica del rispetto degli obblighi didattici stabiliti dal presente regolamento.

Art. 4 (Riduzione dei compiti didattici)

Ai sensi dell'art. 6, comma 7, della Legge n. 240/2010, il limite orario di cui all'art. 3 comma 2 del presente Regolamento per i docenti, con delibera della struttura di afferenza dei medesimi, può essere ridotto, su richiesta dell'interessato, sino ad un massimo del 50% in relazione all'assunzione di specifici incarichi di responsabilità gestionale di seguito elencati e tenendo conto della gravosità degli stessi:

Rettore

Prorettore vicario

Direttore/Presidente di dipartimento/Scuola

Componenti del SA, CdA, NdV,

Coordinatore del PQA,

nonché negli altri casi espressamente previsti dalla normativa in vigore.

Art. 5 (Autocertificazione dell'attività didattica e di servizio)

1. Per ciascun anno accademico i docenti e i ricercatori, sia a tempo indeterminato che determinato, autocertificano l'assolvimento degli obblighi previsti di cui all'art.3 del presente regolamento tramite registrazione delle attività svolte nell'apposito registro on-line attivo nel portale ESSE3 e nella relativa sezione del Diario.

2. La registrazione a sistema del complesso delle attività che contribuiscono all'assolvimento dei compiti didattici e di servizio agli studenti è effettuata con cadenza periodica al fine di consentirne il monitoraggio e la corretta gestione amministrativa.

3. Il completamento della registrazione delle attività svolte è effettuato dall'interessato, sotto la propria responsabilità, entro sessanta giorni dalla conclusione di ciascun anno accademico; entro lo stesso termine il docente e ricercatore procede alla chiusura del registro mediante la procedura informatica. Il sistema si chiude automaticamente decorso il periodo suddetto. Il registro deve essere in ogni caso successivamente stampato, sottoscritto dal docente e trasmesso agli Uffici competenti della struttura didattica di riferimento o di afferenza del docente.

Art. 6 (Verifica del registro informatico didattico)

Decorso il termine di cui al comma 3 dell'art. 5, il Direttore/Presidente di Dipartimento/Scuola, verifica l'avvenuto adempimento dei compiti didattici attraverso il deposito dei Registri e dei Diari, anche su supporto informatico.

Art. 7 Norme transitorie e finali

Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al presente regolamento, in assenza di una documentata giustificazione, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge e dai regolamenti che espressamente le prevedano